



Tribunale Ordinario di Paola

Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice, dott. Matteo Torretta,

letti gli atti; a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/10/2022 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letto il ricorso depositato da ANTONIO VERCESI (C.F. VRC NTN 70R14 D086E) il 13/04/2022, con il quale l'istante ha chiesto di essere ammesso alla procedura da sovraindebitamento del piano del consumatore chiedendone l'omologa;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2, l. 3/2012 nonché la relazione di attestazione della fattibilità redatta dal gestore designato dall'O.C.C. dott.ssa Patrizia Crocicchio, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta esposizione del piano oggetto del ricorso;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Longobardi (CS);

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, tenuto conto che la situazione debitoria complessiva dell'istante è pari ad € 159.812,26, che pesa mensilmente per € 1.456,00 a fronte di uno stipendio mensile di € 2090,00;

rilevato che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risulterebbero atti di frode e non emergerebbe che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante.

preso atto che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano e che la proposta è stata comunicata ai creditori unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 19.04.2022;

rilevato che Agenzia Entrate, Compass S.p.A., Prexta S.p.A. (giù EUROCQS S.p.A.) CheBanca! S.p.A. hanno proposto opposizione all'omologa;

ritenuto che non sussistano le condizioni di ammissibilità del piano.

considerato che la proposta di piano del consumatore disciplinata dalla legge n. 3/2012 non è subordinata all'approvazione del ceto creditorio, diversamente da quanto previsto dall'accordo con i creditori, e che spetta al giudice, sia in sede di ammissione del consumatore alla procedura sia in sede di omologazione del piano, valutare la sussistenza del requisito della "meritevolezza" del consumatore, dapprima espressamente sancito dall'art. 12 bis, comma terzo, della legge citata ed ora, dopo la



modifica apportata dal D.L. 137/2020, indicato come condizione di ammissibilità della domanda ad opera della previsione contenuta nell'art. 7, comma 2, lett. d ter.

ritenuto che in forza della citata preconditione, il giudice, per ammettere la domanda e, dunque, per omologare il piano, debba poter ritenere insussistenti la mala fede o la colpa grave del debitore, escludendo: i. che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ii. che il debitore abbia colposamente determinato il "sovraindebitamento", anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

ritenuto che l'accertamento della presenza anche di uno di tali due eventi imponga al giudice di non ammettere la domanda di omologazione;

considerato, quanto al primo presupposto, che, se il consumatore meritevole è quello che non poteva ragionevolmente prevedere di non poter adempiere le obbligazioni assunte, ricorre tale condizione in capo a quel soggetto che, valutate la situazione attuale e quella futura, fa affidamento sulla propria capacità di pagare i creditori in base ad una valutazione di buon senso; quanto al secondo presupposto, è meritevole il debitore che, pur avendo assunto un debito eccessivo, non è passibile di alcun rimprovero in ragione della consistenza del proprio patrimonio: si tratta, quindi, di una persona in grado di fare una corretta valutazione presente e futura sulla propria capacità economica in rapporto con i debiti che assume ed in grado di muoversi nel mondo economico con buon senso;

ritenuto, pertanto, che la disciplina degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, in ragione degli effetti che producono sul ceto creditorio, imponga un penetrante vaglio da parte del giudice sul grado di accortezza con cui il debitore ha fatto ricorso al credito e ne ha fatto impiego, in ragione della situazione reddituale e patrimoniale presente al momento in cui sono state assunte le obbligazioni e delle aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili nel futuro e che anche la mera accumulazione ingiustificata di plurimi prestiti - pur in assenza di acclarati intenti fraudolenti o abusivi del debitore, o di una volontà dello stesso preordinata a non rispettare le obbligazioni assunte - possa rappresentare allora un elemento ostativo all'accesso alla procedura;

considerato che, nella specie, le cause del sovraindebitamento sono da ricercarsi, secondo l'assunto del ricorrente, nella necessità di far fronte, nell'anno 2014, a «*spese improvvise relative al sostentamento della propria famiglia, anche a seguito della perdita del lavoro della moglie Miceli Stefania*» e nella sopravvenuta separazione personale dei coniugi, avvenuta il 27.10.2011, cui è seguito un ulteriore aggravio per le spese di mantenimento, che lo avrebbe costretto ad ulteriore indebitamento. Il sovraindebitamento sarebbe incolpevole, atteso che il ricorrente «*confidava nella possibilità di adempiere alle obbligazioni contratte grazie allo stipendio mensile percepito da lavoro a tempo indeterminato*»;

ritenuto che il ricorrente e, soprattutto, l'attestatore designato dall'OCC non abbiano fornito alcuna evidenza né delle reali cause del sovraindebitamento né della non imputabilità colposa dello stato di sovraindebitamento (e quindi della sussistenza del



requisito della meritevolezza), pur sollecitati dal Giudice con lo stesso decreto del 19/04/2022 e all'udienza del 14/07/2022;

ritenuto che le risposte fornite alle sollecitazioni del Giudice siano alquanto evasive, dal momento che non è stata fornita una chiara descrizione della situazione reddituale del richiedente sia quando, a suo dire, anche la coniuge percepiva un reddito proprio (periodo in cui, peraltro, sembrerebbe essere esistente solo il mutuo e, al più, un prestito INPDAP, come si evince dal ricorso per la separazione) sia in ordine alle spese (a suo dire) impreviste affrontate nel 2014, ciò che non consente di verificare se, all'atto dell'assunzione dei vari finanziamenti, il ricorrente abbia effettivamente agito con la prudenza del caso, posto che la *fiducia* sulla «*possibilità di adempiere alle obbligazioni contratte grazie allo stipendio mensile percepito da lavoro a tempo indeterminato*» deve poggiare su elementi di buon senso, desumibili dalla reale capacità di far fronte a tutti gli oneri via via assunti, e non sulla semplice esistenza di uno stipendio mensile, che opera piuttosto come un limite e non come una leva all'indebitamento *ad libitum*;

ritenuto, peraltro, dubbia l'effettiva sussistenza di simili impegni di carattere straordinario per far fronte ai bisogni della famiglia, se è vero che ancora nel 2019 l'avvocato dell'ex coniuge contestava al ricorrente che «*dalla separazione, avvenuta il 27.10.2011, [...] non ha mai partecipato alle spese straordinarie per le minori, malgrado ciò fosse stato pattuito nel verbale di accordo*»;

ritenuto che non sia affatto sufficiente al fine di ritenere integrato il requisito della diligenza, come opinano il ricorrente e il gestore O.C.C., affermare che «*il debitore nell'assunzione di ogni nuova obbligazione non ha inteso danneggiare i suoi creditori*» dal momento che tale requisito (di meritevolezza) poggia su elementi obiettivamente riscontrabili, quali la capacità reddituale del ricorrente e/o del suo nucleo familiare, e non già sul mero proposito di arrecare intenzionalmente danno ad altri (requisito rilevante sul piano del dolo e non della colpa grave);

ritenuto che, alla luce della situazione descritta e della documentazione offerta, l'indebitamento conseguito a far data dalla cessazione del rapporto di lavoro della di lui coniuge (situazione peraltro nemmeno provata) e a far data dall'assunzione degli oneri di mantenimento (esistenti anche prima della separazione, beninteso) nella misura indicata nel ricorso per la separazione sia avvenuta in evidente e grave contrasto con le regole dell'ordinaria e basilare prudenza;

vista la richiesta subordinata di omologazione dell'accordo e ritenuto che anche tale proposta sia palesemente inammissibile, dal momento che è stata prevista una falcidia del creditore privilegiato e anche degli altri creditori, senza una chiara dimostrazione che l'alternativa liquidatoria del solo bene immobile gravato da ipoteca, stimato nel 2007 di valore pari a € 180.000,00, sia inidonea ad offrire una soluzione della crisi più remunerativa e vantaggiosa rispetto alla proposta, a tacere del fatto che tutti i creditori hanno già anticipato il loro dissenso rispetto al piano nei termini in cui lo stesso è stato formulato (sotto il profilo della durata e della ingiustificabile falcidia del credito);

visti gli artt. 7, 10 e 12 bis leg. n.3/2012;



PQM

Dichiara inammissibile la domanda di omologa del piano del consumatore e la subordinata domanda di omologa dell'accordo proposta da VERCESI ANTONIO.

Si comunichi al ricorrente e al professionista incaricato dall'OCC e si pubblichi sull'apposita sezione del sito *internet* del Tribunale.

Paola, 08/11/2022.

Il Giudice

Matteo Torretta

